



COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

Provincia di Bari

II SERVIZIO

CULTURA – PUBBLICA ISTRUZIONE – TEMPO LIBERO

DETERMINAZIONE N. 41 del 8 marzo 2012

Raccolta Ufficiale

N. 173

Del 27/03/2012

OGGETTO: Affidamento del servizio di gestione del Campo Sportivo “Azzurri d’Italia”, per ulteriori tre anni, ai sensi del vigente Regolamento Comunale per la gestione degli impianti sportivi del Comune di Castellana-Grotte.

Il Responsabile

Premesso:

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 116 del 17 ottobre 2008, resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge, veniva approvato il Regolamento per la disciplina delle modalità e dei criteri generali di affidamento del servizio di gestione degli impianti sportivi del Comune di Castellana-Grotte;

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 19 gennaio 2009, esecutiva ai sensi di legge, veniva stabilito di affidare in concessione, tra l’altro, il Campo Sportivo “Azzurri d’Italia”, mediante gara di evidenza pubblica, in via preferenziale, tra **società ed associazioni sportive dilettantistiche enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali**, approvando, nel contempo, le modalità di gestione dell’impianto, così come previsto dall’art. 11 del sopra citato regolamento;

che con determinazione, di questo Servizio, n. 35 del 27 febbraio 2009, è stata indetta apposita gara con procedura aperta, in via preferenziale, tra **società ed associazioni sportive dilettantistiche enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali**, per l’affidamento del servizio di gestione, tra gli altri, del Campo Sportivo “Azzurri d’Italia”:

che a seguito dell’espletamento della gara, con determinazione del responsabile del II Servizio è stato aggiudicato all’ASD Castellana il servizio di gestione del Campo Sportivo “Azzurri d’Italia” per la durata di tre anni, dal 1 aprile 2009 al 31 marzo 2012, giusto atto di convenzione in data 30.03.2009 n. 1 del Registro degli atti soggetti a registrazione in caso d’uso;

che l’art. 4 del predetto atto di convenzione prevede che qualora l’Ente appaltante non avesse ancora individuato un nuovo e più idoneo modello di gestione dell’impianto e/o di espletamento delle procedure per l’individuazione del nuovo soggetto affidatario, può avvalersi della facoltà prevista dall’art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006, di ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, così come previsto dal vigente regolamento comunale per la disciplina e modalità di affidamento del servizio di gestione degli impianti sportivi comunali e, quindi, rinnovare per ulteriori tre anni il rapporto;

che l'ASD Castellana, affidataria del servizio di gestione del predetto impianto, con nota del 25 gennaio 2012, acquisita al protocollo generale del Comune in data 2 febbraio 2012, n. 2030, agli atti dell'Ufficio Sport, ha dichiarato la propria disponibilità al rinnovo dell'affidamento del servizio di gestione del Campo Sportivo "Azzurri d'Italia", per ulteriori tre anni, dal 1 aprile 2012 al 31 marzo 2015, agli stessi patti e condizioni previsti nell'atto di convenzione in essere;

che l'Amministrazione Comunale trovandosi, ancora oggi, nella materiale effettiva difficoltà di gestire in forma diretta tale impianto sportivo con proprio personale, oltre che per i sempre più gravosi oneri finanziari di gestione a carico del civico bilancio, nelle more di individuare un nuovo e più idoneo modello di gestione e al fine di non pregiudicare il regolare svolgimento delle importanti attività che vengono svolte presso tale impianto, ricorrendo i presupposti, così come previsto dall'art. 4 dell'atto di convenzione sottoscritto in data 30 marzo 2009, ritiene di aderire alla proposta dell'ASD Castellana di rinnovo per ulteriori tre anni, dal 1 aprile 2012 al 31 marzo 2015, del servizio di gestione del Campo Sportivo "Azzurri d'Italia", agli stessi patti e condizioni, previsti dal predetto atto **di convenzione**;

visto il Regolamento per la disciplina delle modalità e dei criteri generali di affidamento del servizio di gestione degli impianti sportivi del Comune di Castellana-Grotte;

visto l'art 4 dell'atto di convenzione che disciplina le modalità di gestione del sopra citato impianto sportivo, sottoscritto in data 30 marzo 2009, tra questo Ente proprietario e la predetta ASD Castellana Calcio;

visto il D.lgs n. 267/2000

visto il D.Lgs. n. 163/2006

visto il vigente regolamento di contabilità;

visto il vigente Statuto Comunale;

d e t e r m i n a

1) di affidare, per i motivi ed al titolo di cui alle premesse considerazioni, per ulteriori tre anni, dal **1 aprile 2012 al 31 marzo 2015**, all'ASD Castellana il servizio di gestione del Campo Sportivo "Azzurri d'Italia", agli stessi patti e condizioni del contratto in essere, avvalendosi della facoltà prevista all'art. 4 della predetta convenzione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 163/200;

2) di approvare l'allegato schema di convenzione, da redigersi mediante scrittura privata da sottoporre a registrazione in caso d'uso;

3) di dare atto:

- che i canoni di concessione, conseguente all'affidamento del servizio, di cui innanzi, saranno accertato all'apposito intervento – parte entrata, del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2012, a redigersi ed agli analoghi interventi dei futuri bilanci;
- che gli oneri conseguenti all'affidamento del servizio di gestione di cui si tratta, troveranno copertura finanziaria all'apposito intervento – parte spesa. del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2012, a redigersi ed agli analoghi interventi dei futuri bilanci;

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo www.comune.castellanagrotte.ba.it/.

Eseguita revisione finale

Il Redattore –Uff. Sport/f.Scagliuso

f.to Rag. Renato Contento f.f.

Visto ai sensi dell'art. 151 , c. 4, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, in data 8.3.2012 si attesta la relativa copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio finanziario
f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro albo n.525

Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi.

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to sig.ra Natalia Tanzarella

Castellana Grotte, 28 marzo 2012



COMUNE DI CASTELLANA-GROTTE

ASSESSORATO ALLE POLITICHE GIOVANILI E DELLO SPORT

N. _____ del Registro degli atti soggetti a registrazione in caso d'uso.
Convenzione mediante scrittura privata per l'affidamento in concessione del servizio di gestione del *Campo Sportivo "Azzurri d'Italia"* – Periodo 01 aprile 2012 – 31 marzo 2015.

L'anno duemiladodici, il giorno _____ del mese di _____, in Castellana-Grotte, nella Sede Municipale, sono intervenuti i Sigg.:

- Rag. Renato CONTENUTO, nato a Castellana-Grotte, il 16 novembre 1954 Responsabile ad interim del II Servizio del Comune di Castellana-Grotte, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma nella predetta qualità (Codice Fiscale 00834380727);
 - Sig. Giuseppe PELLEGRINO, nato a Castellana il 7 aprile 1947, in qualità di Presidente dell'ASD Castellana, avente sede sociale alla via Orazio, n. 34 – Partita Iva 01151130729;
- Con l'assistenza del Segretario Generale dell'Ente, Dott. Francesco INTINI e la controfirma di questo ultimo.

Premesso:

che con determinazione del Responsabile del II Servizio n. 49 del 24 marzo 2009 è stato aggiudicato in favore dell'ASD Castellana il servizio di gestione del Campo Sportivo "Azzurri d'Italia", per la durata di tre anni, dal 1 aprile 2009 al 31 marzo 2012, giusto atto di convenzione in data 31.03.2009 n. 1 del Registro degli atti soggetti a registrazione in caso d'uso;

che l'art. 4 del predetto atto di convenzione prevede che alla scadenza del servizio, qualora l'Ente appaltante non avesse ancora individuato un nuovo e più idoneo modello di gestione dell'impianto e/o di espletamento delle procedure per l'individuazione del nuovo soggetto affidatario, può avvalersi della facoltà prevista dall'art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006, di ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, così come previsto dal vigente regolamento comunale per la disciplina e modalità di affidamento del servizio di gestione degli impianti sportivi del Comune di Castellana-Grotte

che con determinazione del II Servizio n. ____ del _____, è stato stabilito di rinnovare all'ASD Castellana per ulteriori tre anni, a far tempo dal 1 aprile 2012 e sino a tutto il 31 marzo 2015, il servizio di gestione del Campo Sportivo "Azzurri d'Italia", agli stessi patti e condizioni della convenzione in essere, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 4 dell'atto di convenzione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006;

che l'Affidataria ha presentato la cauzione definitiva, nella misura del 5% della somma che l'Ente appaltante concederà, riferito all'intera durata di affidamento, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente atto mediante garanzia fidejussoria dell'Assicurazione

che il presente atto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso e a tassa fissa, trattandosi di prestazione assoggettata ad IVA, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPR 26.4.1968, n. 131.

L'ASD Castellana s'impegna ad eseguire, agli stessi patti e condizioni, tutto quanto espressamente previsto nell'atto di convenzione, sottoscritto tra le parti in data 30 marzo 2009, che qui si riportano di seguito:

Art. 1 - Oggetto

La presente convenzione disciplina le modalità di affidamento del servizio di gestione del Campo Sportivo "Azzurri d'Italia", agibile per lo svolgimento di manifestazioni di pubblico spettacolo, nelle

sole ore diurne, giusta verbale della CPVLPS n. 575/35 del 2.3.1994 e successivo n. 6435 del 17.1.1995, classificato privo di rilevanza economica, così come previsto dal vigente regolamento Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 116 del 17.10.2008, resa immediatamente eseguibile, in attuazione dell'articolo 90 della legge 27.12.2002, n. 289 e della Legge Regionale 4.12.2006, n. 33;

Art. 2 - Finalità

Il Campo Sportivo "Azzurri d'Italia" è destinato ad uso pubblico, per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, ludico-motoria, ricreativa e del tempo libero, nell'ambito di un'organizzazione delle risorse rinvenibili nel territorio comunale, volta a valorizzare il sistema di rete delle strutture destinate allo sport. L'uso pubblico del predetto impianto sportivo, ricompreso in tale sistema, è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività ed è finalizzato a realizzare obiettivi di economicità complessiva.

Le finalità specifiche, che si considerano di rilevante interesse pubblico, sono:

- a) concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative;
- b) dare piena attuazione all' articolo 8 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale;
- c) realizzare, in ossequio al principio di sussidiarietà delineato dall'art. 118 della Costituzione, una gestione di servizi a valenza sociale con la collaborazione di soggetti quali, tra le altre: associazioni e società sportive dilettantistiche, che sono anche utilizzatori dei servizi, secondo una prospettiva di gestione che può definirsi "partecipata al fine di un pieno e positivo utilizzo del tempo libero;
- d) ottenere una conduzione economica dell'impianto con oneri progressivamente ridotti a carico dell'Amministrazione Comunale.

Art. 3 - Proprietà

La Società ASD Castellana, nel prosieguo dell'atto chiamata per brevità anche "*Affidataria*", riconosce che l'impianto sportivo, denominato "Azzurri d'Italia", ubicato in Castellana-Grotte alla Via Conversano 141, con le attrezzature, gli arredi, gli impianti idro-termici ed elettrici e i servizi, idoneo per la pratica del calcio, quale disciplina principale e del calcio a 5, quale disciplina alternativa, è di proprietà del Comune di Castellana-Grotte, nel prosieguo dell'atto chiamato per brevità anche "*Ente appaltante*", e che ogni eventuale nuova opera edilizia ed accessoria, da chiunque realizzata nella struttura suddetta, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, diverrà anch'essa di piena ed esclusiva proprietà dell'Ente appaltante, previa stesura, in contraddittorio tra le parti, di necessario verbale di consistenza.

Art. 4 - Durata

Il servizio di gestione del campo sportivo "Azzurri d'Italia" è affidato per la durata di 3 (tre) anni, decorrenti dall'1 aprile 2012 sino a tutto il 31 marzo 2015.

Allo scadere dell'affidamento, l'*Affidataria* provvederà a restituire all'Ente appaltante l'immobile, gli arredi, le attrezzature e gli impianti elettrici, idro-termici, antincendio e tecnologici e i suoi servizi, nel medesimo stato di conservazione, fatto salvo il normale deperimento dovuto all'uso dell'intero impianto.

Art. 5 - Calendario di utilizzo e orari

L'*Affidataria* deve assicurare il regolare funzionamento del campo Sportivo "Azzurri d'Italia", puntando a standards qualitativamente elevati, mettendo a disposizione tutto quanto necessario a tale scopo, compreso il personale per la sorveglianza, custodia, pulizia e manutenzione delle aree circostanti attrezzate a verde.

Art. 6 - Uso dell'impianto da parte dell'*Affidataria*

L'*Affidataria* è obbligata a consentire l'uso dell'impianto e delle attrezzature in esso contenute a Società Sportive di Castellana-Grotte, che partecipano a campionati ufficiali e altre discipline sportive, quest'ultime, compatibilmente con le capacità strutturali dell'impianto, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali (allenamenti e gare ufficiali).

L'*Affidataria*, altresì, è obbligata a consentire l'uso dell'impianto e delle attrezzature in esso contenute, da parte di Associazioni, Enti, Comitati e soggetti privati diversi, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e/o per manifestazioni occasionali di carattere sportive, culturali, sociali, ricreative e del tempo libero, quest'ultime, compatibilmente con le capacità strutturali dello stesso e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di manifestazioni di pubblico spettacolo, previo nulla osta che sarà rilasciato dall'Ente appaltante, a seguito di formale richiesta allo stesso inoltrata o dai soggetti di cui innanzi o dall'*affidataria*.

L'Affidataria, nello svolgimento delle su indicate attività, dovrà adottare tutti gli accorgimenti organizzativi, funzionali e tecnici, atti a prevenire e salvaguardare l'integrità dell'impianto sulla base del principio della massima professionalità e diligenza, nonché l'incolumità degli utenti sulla base delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 7 - Uso dell'impianto da parte dell'Ente appaltante

L'Ente appaltante potrà utilizzare l'impianto e le attrezzature in esso contenute e i suoi servizi, senza rivalsa di alcun onere, per la realizzazione dei propri programmi/esigenze, compatibilmente con gli impegni ufficiali dei soggetti di cui al comma 1 dell'art 6 del presente atto.

L'Affidataria riserverà all'Ente appaltante, compatibilmente con le esigenze dei soggetti indicati ai comma 1, 2 e 3 dell'art. 6, senza rivalsa di alcun onere, l'utilizzo dell'impianto, delle attrezzature in esso contenute, dei suoi servizi per n. 6 ore settimanali antimeridiane, al fine di soddisfare eventuali necessità delle locali Scuole per attività curriculari delle stesse, delle Associazioni ed Enti diversi di Castellana-Grotte, previo nulla osta, che sarà rilasciato dall'Ente appaltante, a seguito di formale richiesta, allo stesso inoltrata, dai soggetti di cui innanzi o dall'Affidataria.

La riserva è da intendersi nulla in mancanza di richieste.

Art. 8 - Obblighi dell'Affidataria

L'Affidataria corrisponderà all'Ente appaltante un canone concessorio annuo di € 3.772,88, IVA c.p.l. compresa, somma rivalutata a seguito di revisione periodica del prezzo secondo gli indici ISTAT, da versare in rate trimestrali anticipate.

A norma dell'art. 32 della Legge 27.07.1978, n. 392, trattandosi di contratto ad esecuzione periodica, a partire dal secondo anno di vigenza contrattuale, è riconosciuta la revisione periodica del prezzo secondo gli indici ISTAT.

Dalla data di decorrenza e per tutta la durata della gestione sono a carico dell'Affidataria:

- a) Il pagamento delle spese relative al consumo di luce, gas, acqua, telefono e di tutte le altre utenze di pertinenza dell'impianto e di tutti gli oneri riferiti alla gestione;
- b) il completo funzionamento dell'impianto, secondo quanto stabilito dal presente atto;
- c) la custodia e la sorveglianza dei beni oggetto della concessione;
- d) la fornitura e la gestione del personale necessario al funzionamento dell'impianto ed al regolare e sicuro svolgimento delle attività, nel rispetto delle norme in materia;
- e) il rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- f) la pulizia, anche mediante pitturazione, dei locali degli spogliatoi e dei bagni per il pubblico, per il mantenimento dei requisiti igienico-sanitari, nonché la manutenzione delle aree di pertinenza attrezzate a verde, unitamente al pagamento delle relative spese;
- g) la conduzione e la manutenzione ordinaria degli impianti idro-termici, elettrici, antincendio e quanto'altro, degli arredi e delle attrezzature, comprese quelle eventualmente realizzate e/o completate nel corso della gestione;
- h) La manutenzione ordinaria, con cadenza mensile, trimestrale ed annuale, della pavimentazione in erba sintetica del campo di gioco, da effettuare a cura di ditta specializzata nel settore;
- i) la manutenzione straordinaria, in presenza di danni causati da negligenza nella gestione, da mancanza di controllo degli utenti e da mancato rispetto delle previste operazioni di pulizia e manutenzione ordinaria;
- j) l'attivazione a proprie cure e spese di un presidio sanitario di primo soccorso presso l'impianto;
- k) l'acquisizione a proprie cure e spese di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni sia per la gestione degli impianti che per lo svolgimento delle attività.

L'Affidataria consentirà, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, all'Ente appaltante l'esecuzione di eventuali lavori di miglioria dell'impianto che riterrà opportuno e necessarie. L'affidataria a tal proposito renderà disponibile e libero l'impianto interessato, entro il termine massimo di giorni 15 dalla ricezione della comunicazione, senza poter opporre dinieghi o ragioni di sorta.

Ricorrendo tale circostanza, gli effetti del rapporto convenzionale s'intenderanno sospesi.

L'Ente appaltante procederà alla riconsegna dell'impianto interessato all'Affidataria al termine dei lavori, con esperimento di analoga procedura, con il ripristino dei rapporti di cui al presente atto di convenzione.

Art. 9 - Opere, addizioni, migliorie, modifiche

L'Affidataria potrà apportare opere di miglioria all'impianto, alle attrezzature e ai suoi servizi, caratterizzabili, comunque, come interventi accessori, previo preventiva autorizzazione scritta dall'Ente appaltante, attivando le procedure previste dalla legge, con l'obbligo di dotarsi, di tutti i visti, pareri, assenti, nullaosta, autorizzazioni da parte dei competenti enti, organi, autorità

amministrative.

L'Affidataria assume ogni onere, nessuno eccettuato od escluso, relativo agli interventi di cui al comma che precede ed, in particolare, per le opere edilizie, che, di seguito, si riassumono:

- a) le spese per l'applicazione del D.Lgs 626/94 e s.m.i. sulla sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
- b) tutti gli oneri, amministrativi ed economici, connessi alle attività di Direzione Lavori e coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione di cui al D.Lgs 490/94;
- c) le spese per gli eventuali sezionamenti degli impianti esistenti di pubblica illuminazione, delle alimentazioni e degli allacciamenti alle reti;
- d) tutti gli oneri per l'ottenimento del Certificato di usabilità e di tutte le autorizzazioni in relazione all'uso del bene;
- e) le spese per la gestione (recupero o smaltimento) dei rifiuti di qualsiasi tipo presenti o prodotti in cantiere, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 05/02/97 n. 22 (Decreto Ronchi);
- f) qualsiasi spesa ed onere inerente la corretta conduzione e custodia del cantiere, secondo la normativa vigente, nel rispetto dell'ambiente e di condizioni di decoro, comprese le spese relative a prove o indagini, reperimento di documentazione, etc.;
- g) l'onere per il conferimento degli eventuali incarichi di collaudo tecnico amministrativo, funzionale e strutturale, da effettuarsi su designazione del Comune;
- h) tutti gli oneri connessi alla effettuazione di detti incarichi.

L'affidataria, altresì, ha il compito di provvedere ai sottospecificati adempimenti:

- a) esposizione in cantiere di apposito cartello, delle dimensioni minime di cm 21 x 29,7 contenente indicazioni circa il lavoro da eseguire, i tecnici responsabili, l'impresa, etc.;
- b) consegna al Comune, alla ultimazione dei lavori, di copia di tutte le certificazioni, compresa planimetria aggiornata "as built" in scala idonea del progetto architettonico e del progetto degli impianti;
- c) esecuzione dei lavori tramite imprese qualificate, ai sensi della normativa vigente;
- d) verifica del rispetto delle norme in materia di CCNL e della regolarità contributiva di tali imprese;
- e) stipula, con primaria compagnia, di copertura assicurativa per danni a cose e danni da responsabilità attraverso una polizza "Tutti i rischi del costruttore (CAR)", comprensiva di RCT specifica per l'opera da eseguire.

Art. 10 - Tariffe per l'accesso all'impianto

L'accesso all'impianto sarà disciplinato da apposito tariffario, che sarà redatto dall'Ente appaltante con apposito atto di Giunta Comunale.

Gli introiti derivanti dall'uso dell'impianto spettano all'Affidataria.

Le Scuole, che utilizzeranno tale impianto, nelle ore scolastiche per lo svolgimento delle proprie attività ludico-motorie-sportive, previste nell'ambito del programma scolastico, sono esenti dal pagamento di qualsiasi onere.

Art. 11 - Responsabilità dell'Affidataria

L'affidataria durante la gestione s'impegna ad usare la massima professionalità e diligenza e ad operare secondo criteri atti a salvaguardare l'integrità dell'utenza e dell'intero impianto, con l'accollo di ogni eventuale onere per danni causati alla struttura e alle attrezzature in essa contenute, anche in maniera accidentale. Nel contempo, l'Affidataria esonererà l'Ente appaltante da ogni responsabilità civile e patrimoniale in caso di eventuali danni che, dall'uso dell'impianto e/o dalle attrezzature in esso contenute e/o dei servizi, possano derivare a persone e/o a cose. In caso di danni attribuibili a forza maggiore, all'Affidataria non sarà riconosciuto alcun risarcimento da parte dell'Ente appaltante concedente.

L'Affidataria, a tal proposito, ha presentato idonea e congrua copertura assicurativa per responsabilità civile, derivante dalla gestione dell'impianto, per danni eventualmente cagionati a persone e/o alle opere preesistenti e a quelle che eventualmente l'Ente appaltante concedente andrà a realizzare.

A tal fine, l'Affidataria dovrà provvedere a presentare copia della medesima polizza assicurativa, entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di convenzione. I massimali potranno essere aumentati a seguito di motivata richiesta scritta dall'Ente appaltante.

Art. 12 - Obblighi dell'Ente appaltante

L'Ente appaltante, a fronte delle controprestazioni disciplinate dalla presente convenzione erogherà annualmente in favore dell'Affidataria un contributo finanziario della complessiva somma di €

29.900,00, IVA cpl compresa.

Tale somma sarà erogata a rate trimestrali posticipate, a presentazione di fattura fiscale e rendiconto delle spese, previa sintetica relazione del competente ufficio comunale in ordine alla regolare e puntuale gestione del bene in concessione.

L'Ente appaltante s'impegna ad effettuare interventi di manutenzione straordinaria in relazione a situazioni dallo stesso accertate, per il tramite del competente Ufficio Tecnico Comunale, fatto salvo quanto previsto dai precedenti articoli.

L'Ente appaltante s'impegna, altresì, ad effettuare tutti i lavori di riparazione e/o sistemazione dei beni posti ad uso del funzionamento dell'impianto sportivo, che eventualmente dovessero rilevarsi necessari al regolare svolgimento delle attività, in sede di redazione di primo apposito verbale in contraddittorio di consistenza dei luoghi.

Art. 13 - Pubblicità commerciale

L'Affidataria è autorizzata ad utilizzare gli spazi interni dell'impianto per l'esposizione di pubblicità; L'Affidataria consentirà ai soggetti di cui all'art. 6 del presente atto di convenzione l'esposizione di striscioni pubblicitari dei propri sponsor durante lo svolgimento delle proprie attività, nel rispetto delle vigenti normative in materia.

La pubblicità commerciale all'interno e negli spazi esterni di pertinenza degli impianti potrà essere fissa, mobile, sonora e audiovisiva e deve tenere conto della destinazione ad uso pubblico dell'impianto medesimo e dell'accesso agli stessi di minori.

La durata dei contratti pubblicitari non potrà superare quella dell'atto di convenzione e, in ogni caso, cesserà con essa.

Art. 14 - Gestione esercizi di bar e ristoro

L'Affidataria potrà intraprendere, in strutture e spazi a ciò idonei, e purché non a detrimento del servizio sportivo principale, attività collaterali e collegate di natura imprenditoriale, compatibili con i vincoli di pianificazione territoriale, previa comunicazione al Comune. Ogni attività esercitata cesserà, in ogni caso, allo scadere del termine di affidamento, oltre che nei casi di revoca della gestione.

In particolare, l'Affidataria potrà esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, compatibilmente con le capacità strutturali.

Tutti i pareri, visti, nulla-osta, autorizzazioni richiesti dalla vigente normativa per l'avvio e l'esercizio delle attività di cui ai commi precedenti, da qualsiasi autorità siano rilasciati, dovranno essere ottenuti dall'Affidataria a propria cura e spese.

Tutti gli oneri per l'esercizio delle attività di cui al presente articolo sono a carico dell'Affidataria, nessuno eccettuato od escluso.

Art. 15 - Controllo

Il Comune ha diritto di esercitare in ogni tempo e luogo, anche senza alcun preavviso, dentro l'area in concessione, la sorveglianza ed il controllo attraverso l'opera di propri funzionari ed incaricati, sia per quanto attiene la realizzazione della manutenzione degli impianti e degli immobili, sia con riferimento alla puntuale esecuzione degli accordi previsti nel presente atto. Per ogni visita ispettiva sarà redatta apposita relazione.

Art. 16 - Inadempienze contrattuali ed esecuzione d'ufficio

Qualora a seguito dei controlli emerga la necessità di effettuare interventi manutentivi sugli impianti, l'Affidataria dovrà provvedervi entro 30 giorni dalla comunicazione di diffida da parte dell'Ente appaltante.

Scaduto il termine di cui sopra senza che l'Affidataria abbia provveduto, l'Ente appaltante potrà effettuare d'ufficio gli interventi intimati, fatta salva la rivalsa nei confronti dell'Affidataria ed il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

I disposti di cui ai commi precedenti si applicano anche in ogni caso in cui vengano accertate da parte degli uffici ed organi dell'Ente appaltante inadempienze agli obblighi gestionali e manutentivi assunti con la concessione.

Art. 17 - Controversie

In caso di eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Affidataria e i soggetti di cui all'art. 6 del presente atto di convenzione, in ordine al tempo di utilizzo (giorni ed ore), al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività delle stesse, è demandata all'Ente appaltante la disciplina del corretto utilizzo dell'impianto.

Tutte le eventuali controversie, che dovessero insorgere tra l'Affidataria e l'Ente appaltante, in merito all'interpretazione e all'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, saranno risolte nello spirito di reciproca collaborazione. In caso di mancato accordo, le stesse

saranno deferite al giudizio di tre arbitri, di cui uno scelto dall'Ente appaltante, uno dall'Affidataria, l'altro di comune accordo di entrambi le parti o, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale competente. L'Ente appaltante in nessuna maniera deve essere coinvolto nelle eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Affidataria e i fruitori dell'impianto.

Art.18 - Responsabilità - Polizze assicurative - Garanzie

L'Affidataria si assume tutte le responsabilità derivanti dalla gestione dell'impianto di cui alla presente concessione.

Ogni responsabilità sia civile sia penale per danni che, in relazione alla gestione dell'impianto o a cause ad essa connesse, derivassero all'Ente appaltante o a terzi, cose o persone, si intenderà senza riserve od eccezioni a totale carico dell'Affidataria, salvi gli interventi a favore dello stesso da parte di società assicuratrici.

L'Affidataria si impegna a stipulare appositi contratti di assicurazione con compagnie di primaria importanza contro danni da incendio, scoppio o qualsiasi altro evento relativamente agli immobili ed impianti oggetto della concessione, nonché per i danni di qualsiasi natura a persone o cose.

Il massimale assicurato dovrà prendere in considerazione il valore degli immobili ed impianti con adeguamento al valore attuale, in ogni caso per i danni alla singola persona non dovrà essere inferiore ad € 500.000,00.

Una delle clausole del contratto di assicurazione dovrà prevedere per l'assicuratore l'espressa rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del Comune e la consegna al Comune di copia dello stesso.

Art. 19 - Cauzione

L'Affidataria ha presentato, all'atto della sottoscrizione della convenzione, la cauzione definitiva, in uno dei modi stabiliti dalla normativa vigente, nella misura del 5% della somma che l'Ente appaltante concederà, riferito all'intera durata di affidamento, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente atto, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che l'Ente appaltante dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte dell'Affidataria, ivi compreso il maggior prezzo che il Comune dovesse pagare, nei casi di decadenza della concessione o di risoluzione della stessa per inadempimento.

Resta salvo per l'Ente appaltante l'esperimento di ogni altra azione per il risarcimento dei danni nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'Affidataria è obbligata a reintegrare la cauzione di cui l'Ente appaltante avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione della convenzione.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza della convenzione.

Lo svincolo verrà autorizzato con apposito provvedimento, da adottarsi entro e non oltre tre mesi dalla scadenza della convenzione, in assenza di controversia.

Art. 20 - Personale addetto alla gestione

Il rapporto di lavoro col personale, in ogni caso, è giuridicamente, economicamente ed esclusivamente in capo all'Affidataria. Le spese, pertanto, per gli oneri previdenziali, assistenziali, assicurativi e di retribuzione sono a totale carico dell'Affidataria, ovvero del datore di lavoro, che al riguardo deve attenersi al relativo contratto collettivo nazionale di categoria. In merito allo stato giuridico ed economico del personale, l'Ente appaltante non ha alcuna responsabilità, né oneri.

Il sopra citato personale dovrà tenere sempre un comportamento corretto e dignitoso verso i fruitori del servizio stesso, nonché verso il personale dipendente dell'Ente appaltante. Lo stesso dovrà portare sempre ben visibile apposito cartellino identificativo.

L'Affidataria comunicherà i nominativi ed il recapito telefonico del personale dipendente. Analoga comunicazione la stessa s'impegna ad effettuare nel caso di variazione dei/del nominativi/o del personale impiegato.

Art. 21 - Gestione della sicurezza nell'impianto sportivo

L'Affidataria è responsabile in maniera piena ed esclusiva della gestione della sicurezza e del mantenimento delle condizioni di sicurezza nell'impianto. Al riguardo dovrà osservare e far osservare le norme Statali, Regionali e Comunitarie poste a salvaguardia della sicurezza delle persone sui luoghi di lavoro, dei lavoratori, degli utenti e di tutte le persone presenti, a qualunque titolo, nell'impianto sportivo, nonché quelle di prevenzione infortunio ed antincendio (D.Lgs. n. 626/1994, D.Lgs. n. 242/1996 e successive modificazioni ed integrazioni);

Art. 22 - Sospensione dei servizi

L'Affidataria non può in alcun modo sospendere il servizio di gestione dell'impianto. All'Affidataria

potrà essere concesso di sospendere temporaneamente il servizio di cui alla presente concessione per limitati periodi preventivamente convenuti con l'Ente appaltante, esclusivamente nei seguenti casi:

- nel caso in cui ciò si rendesse necessario per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione non prevedibile dell'impianto;
- per cause di forza maggiore che rendano l'impianto inagibili e impongano la sospensione delle attività.

Art. 23 - Divieto di modificazione della destinazione degli impianti

È espressamente vietata ogni forma di utilizzazione dell'impianto, diversa da quella prevista nella presente concessione, salvo espressa autorizzazione del Comune.

Art. 24 - Divieto di sub affidare

All'Affidataria è fatto assoluto divieto di sub-affidare, quanto forma oggetto del presente atto di convenzione, pena la decadenza immediata della stessa.

Art. 25 - Decadenza

La concessione può cessare per decadenza, revoca e risoluzione per inadempimento, secondo quanto previsto di seguito.

- a) nel caso di cessione della concessione o di subconcessione;
- b) per apertura di procedimento giudiziale da parte dell'Ente appaltante a carico dell'Affidataria;
- c) per messa in liquidazione o fallimento dell'Affidataria;
- d) in altri casi di cessazione dell'attività dell'Affidataria;
- e) per esercizio di attività diverse da quelle autorizzate.

La concessione potrà essere risolta anticipatamente:

- a) per ripetute violazioni delle disposizioni contenute nel presente atto, fermo restando per l'Affidataria l'obbligo al risarcimento degli eventuali danni;
- b) per gravi inosservanze delle norme igienico-sanitarie nella conduzione dell'impianto;
- c) per gravi danni prodotti all'impianto, alle attrezzature e ai servizi;
- d) per la reiterata violazione agli obblighi gestionali e manutentivi previsti nella presente convenzione.
- e) per interruzione della gestione degli impianti non autorizzata, salvo i casi di forza maggiore.

La concessione potrà essere revocata nei seguenti casi:

- a) per rilevanti motivi di pubblico interesse;
- b) per gravi motivi di ordine pubblico;
- c) per il venir meno della fiducia nei confronti dell'Affidataria, dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti ed atteggiamenti incompatibili con le finalità della concessione stessa.

Nelle ipotesi sopra indicate la convenzione si intenderà decaduta, risolta o revocata di diritto con effetto immediato a seguito di semplice comunicazione dell'Ente appaltante, in forma di lettera raccomandata e senza altra formalità.

In caso di revoca da parte dell'Ente appaltante, l'Affidataria rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

Art. 26 - Penalità

In caso di accertata inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, fatto salvo quanto già previsto nei precedenti articoli, l'Affidataria è passibile di penalità che saranno applicate dall'Ente appaltante in relazione alla loro gravità, da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00 per ogni evento. In caso di mancata apertura dell'impianto verrà applicata una penale di € 200,00 per ogni giorno di chiusura. L'applicazione delle suddette penalità sarà preceduta da regolare contestazione, alla quale l'Affidataria avrà facoltà di opporre le proprie eventuali controdeduzioni entro 15 giorni dalla data di ricezione della contestazione.

L'applicazione delle penalità non pregiudica all'Ente appaltante le azioni per il risarcimento del maggior danno.

Art. 27 - Reperibilità e comunicazioni

Onde agevolare l'esecuzione del contratto e favorire i diretti rapporti fra l'Affidataria e l'Ente appaltante, l'Affidataria individua un responsabile per la tenuta dei rapporti con il Comune, relativamente alla gestione del servizio. Detto coordinatore/responsabile dovrà poter essere rintracciato immediatamente per via telefonica. Le comunicazioni relative all'esito dei controlli, alle contestazioni, alle prescrizioni, alle diffide ed ogni altra comunicazione avente effetti giuridici sul rapporto contrattuale saranno notificate dall'Ente appaltante all'Affidataria, tramite fax, al recapito telefonico comunicato dalla stessa Affidataria. Della ricezione di tali notifiche da parte

dell'Affidataria farà fede la ricevuta di trasmissione del fax, depositata agli atti del competente Ufficio Comunale.

Art. 28 - Trattamento dei dati

L'Ente appaltante, per il tramite del suo costituito Responsabile del II Servizio, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, informa l'Affidataria che tratterà i dati contenuti nel presente atto di convenzione, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti da leggi e regolamenti disciplinanti la materia.

Letto, confermato e sottoscritto

**Il Responsabile del II Servizio
(Rag. Renato Contento)**

**Il Presidente ASD Castellana
(Giuseppe PELLEGRINO)**

**Il Segretario Generale
(Dott. Francesco INTINI)**